



TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Ufficio del giudice delegato ai fallimenti

R.G.V.G. 10/2019

*Oggetto: determinazione della prossima data in cui sarà tenuta l'udienza che, per
ex lege del periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020*

Preso atto che, in forza dell'art. 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, rubricato come "Differimento urgente delle udienze", è stato disposto che "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";

letto il DECRETO LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 col quale veniva disposta la proroga della sospensione fino all'11 maggio 2020;

Visto che in data 22.4.2020 è fissata udienza nell'ambito della quale non sono previste cause escluse dal differimento ex lege;

Visto che pertanto l'udienza non può essere trattata e che al giudice spetta soltanto di indicare la data del rinvio a dopo l'11 maggio 2020;

P.Q.M.

determina nel 27 maggio 2020 ore 10,30 la data in cui sarà tenuta l'udienza del 22.4.2020 già rinviata ex lege riservandosi in ordine alle modalità di svolgimento della stessa,

si comunichi a alle parti a cura della Cancelleria.

Si affigga alla porta dell'aula dove si sarebbe dovuta tenere l'udienza.

Si invita

il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler pubblicare sul sito web del Consiglio dell'ordine il presente provvedimento.

Lagonero, 15/04/2020

Il giudice

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta



TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Ufficio del giudice delegato ai fallimenti

R.G.V.G. 1/2020

Oggetto: determinazione della prossima data in cui sarà tenuta l'udienza rinviata ex lege del periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020

Preso atto che, in forza dell'art. 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, rubricato come "Differimento urgente delle udienze", è stato disposto che "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";

Tenuto conto che ex art. 83 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 rubricato "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare" è stato disposto che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"

Visto che in data 1.4.2020 è fissata udienza nell'ambito della quale non sono previste cause escluse dal differimento ex lege;

lette la circolare adottata dalla sezione fallimentare del Tribunale di Lagonegro in data 11.3.2020, le cui previsioni si intendono anch'esse prorogate fino al 15.4.2020, per cui in tema di udienza prefallimentare dispone "considerata la disposizione in ordine alla creazione di un periodo cuscinetto, simile alla sospensione feriale estiva, che va dal giorno 9 marzo al 22.03.2020 compreso, di cui al primo comma del citato decreto n. 11, e la necessità di successiva riorganizzazione del lavoro prevista osserva che:

Parte della materia trattata dalla sezione, può rientrare nella eccezione disposta dall'art. 2 lettera g numero 1 del decreto: cioè in tutti quei procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e si tratta segnatamente delle istruttorie prefallimentari e delle conseguenti dichiarazioni di fallimento.

Si dà atto, tuttavia, che l'eccezione di cui alla lettera g n.1 si realizza solo quando la urgenza viene attestata, con decreto steso in calce al ricorso ex artt. 6 e 7 l.f. dal delegato del Presidente del Tribunale per i ricorsi nuovi, o dal giudice delegato in caso di procedura prefallimentare già pendente o dal presidente del collegio in caso di declaratoria pendente.

*Perché tale pronuncia avvenga, occorre che **ictu oculi sia evidente l'urgenza**, ad esempio perché il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirando (questione per lo*



più rilevabile d'ufficio), o perché una rilevante ipoteca si sta consolidando o altro, eventualità che non può che essere segnalata il ricorrente, naturalmente in via telematica poiché è inibito l'uso di qualsiasi cartaceo.

In assenza di tali elementi visibili, anche le prefallimentari saranno rinviate dopo il 22 marzo 2020 con una certa elasticità del differimento, essendo prevedibile che lo spazio dei rinvii debba essere mantenuto fluido nella entità e nei tempi, essendo sconsigliabile fare rinvii troppo corti che rischiano di essere reiterati più volte.

I giudici comunicheranno in via telematica tramite cancelleria o altro mezzo telematico reperito, i rinvii.

Analogia politica verrà adottata per la trattazione dei concordati ex 161 sesto comma, e per le udienze ai sensi degli artt. 162, 173, 179, 180.

Per le udienze che si devono celebrare, è ammesso che i difensori che lo ritengano depositino difese scritte comunicando che non intendono comparire ma si rimettono agli scritti, l'udienza deve però tenersi, nel caso di prefallimentare, se il fallendo non si costituisce, per consentirgli la difesa personale, a meno che non dichiarino via mail di rimettersi o di rinunciare.

Visto che pertanto l'udienza non può essere trattata e che al giudice spetta soltanto di indicare la data del rinvio a dopo il 15 aprile 2020;

P.Q.M.

determina nel **10 giugno 2020 ore 9.30** la data in cui sarà tenuta l'udienza del 1.4.2020 già rinviata ex lege;

si comunichi a alle parti a cura della Cancelleria.

Si affigga alla porta dell'aula dove si sarebbe dovuta tenere l'udienza.

Si invita

il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler pubblicare sul sito web del Consiglio dell'ordine il presente provvedimento.

Lagonegro, 18/03/2020

Il giudice

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta





TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Ufficio del giudice delegato ai fallimenti

R.G.V.G. 2/2020

Oggetto: determinazione della prossima data in cui sarà tenuta l'udienza rinviata ex lege del periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020

Preso atto che, in forza dell'art. 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, rubricato come "Differimento urgente delle udienze", è stato disposto che "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";

Tenuto conto che ex art. 83 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 rubricato "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare" è stato disposto che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"

Visto che in data 1.4.2020 è fissata udienza nell'ambito della quale non sono previste cause escluse dal differimento ex lege;

lette la circolare adottata dalla sezione fallimentare del Tribunale di Lagonegro in data 11.3.2020, le cui previsioni si intendono anch'esse prorogate fino al 15.4.2020, per cui in tema di udienza prefallimentare dispone "considerata la disposizione in ordine alla creazione di un periodo cuscinetto, simile alla sospensione feriale estiva, che va dal giorno 9 marzo al 22.03.2020 compreso, di cui al primo comma del citato decreto n. 11, e la necessità di successiva riorganizzazione del lavoro prevista osserva che:

Parte della materia trattata dalla sezione, può rientrare nella eccezione disposta dall'art. 2 lettera g numero 1 del decreto: cioè in tutti quei procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e si tratta segnatamente delle istruttorie prefallimentari e delle conseguenti dichiarazioni di fallimento.

Si dà atto, tuttavia, che l'eccezione di cui alla lettera g n.1 si realizza solo quando la urgenza viene attestata, con decreto steso in calce al ricorso ex artt. 6 e 7 l.f. dal delegato del Presidente del Tribunale per i ricorsi nuovi, o dal giudice delegato in caso di procedura prefallimentare già pendente o dal presidente del collegio in caso di declaratoria pendente.

*Perché tale pronuncia avvenga, occorre che **ictu oculi sia evidente l'urgenza**, ad esempio perché il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirando (questione per lo*



più rilevabile d'ufficio), o perché una rilevante ipoteca si sta consolidando o altro, eventualità che non può che essere segnalata il ricorrente, naturalmente in via telematica poiché è inibito l'uso di qualsiasi cartaceo.

In assenza di tali elementi visibili, anche le prefallimentari saranno rinviate dopo il 22 marzo 2020 con una certa elasticità del differimento, essendo prevedibile che lo spazio dei rinvii debba essere mantenuto fluido nella entità e nei tempi, essendo sconsigliabile fare rinvii troppo corti che rischiano di essere reiterati più volte.

I giudici comunicheranno in via telematica tramite cancelleria o altro mezzo telematico reperito, i rinvii.

Analogia politica verrà adottata per la trattazione dei concordati ex 161 sesto comma, e per le udienze ai sensi degli artt. 162, 173, 179, 180.

Per le udienze che si devono celebrare, è ammesso che i difensori che lo ritengano depositino difese scritte comunicando che non intendono comparire ma si rimettono agli scritti, l'udienza deve però tenersi, nel caso di prefallimentare, se il fallendo non si costituisce, per consentirgli la difesa personale, a meno che non dichiarino via mail di rimettersi o di rinunciare.

Visto che pertanto l'udienza non può essere trattata e che al giudice spetta soltanto di indicare la data del rinvio a dopo il 15 aprile 2020;

P.Q.M.

determina nel **10 giugno 2020 ore 9.30** la data in cui sarà tenuta l'udienza del 1.4.2020 già rinviata ex lege;

si comunichi a alle parti a cura della Cancelleria.

Si affigga alla porta dell'aula dove si sarebbe dovuta tenere l'udienza.

Si invita

il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler pubblicare sul sito web del Consiglio dell'ordine il presente provvedimento.

Lagonegro, 18/03/2020

Il giudice

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta





TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Ufficio del giudice delegato ai fallimenti

R.G.V.G. 4/2020

Oggetto: determinazione della prossima data in cui sarà tenuta l'udienza rinviata ex lege del periodo dal 9 marzo al 22 marzo 2020

Oggetto: determinazione della prossima data in cui sarà tenuta l'udienza rinviata ex lege del [periodo dal 9 al 15 aprile 2020

Preso atto che, in forza dell'art. 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, rubricato come "Differimento urgente delle udienze", è stato disposto che "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";

Tenuto conto che ex art. 83 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 rubricato "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare" è stato disposto che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"

Visto che in data 25.3.2020 è fissata udienza nell'ambito della quale non sono previste cause escluse dal differimento ex lege;

lette la circolare adottata dalla sezione fallimentare del Tribunale di Lagonegro in data 11.3.2020, le cui previsioni si intendono anch'esse prorogate fino al 15.4.2020, per cui in tema di udienza prefallimentare dispone "considerata la disposizione in ordine alla creazione di un periodo cuscinetto, simile alla sospensione feriale estiva, che va dal giorno 9 marzo al 22.03.2020 compreso, di cui al primo comma del citato decreto n. 11, e la necessità di successiva riorganizzazione del lavoro prevista osserva che:

Parte della materia trattata dalla sezione, può rientrare nella eccezione disposta dall'art. 2 lettera g numero 1 del decreto: cioè in tutti quei procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e si tratta segnatamente delle istruttorie prefallimentari e delle conseguenti dichiarazioni di fallimento.

Si dà atto, tuttavia, che l'eccezione di cui alla lettera g n.1 si realizza solo quando la urgenza viene attestata, con decreto steso in calce al ricorso ex artt. 6 e 7 lf. dal delegato del Presidente del Tribunale per i ricorsi nuovi, o dal giudice delegato in caso di



procedura prefallimentare già pendente o dal presidente del collegio in caso di declaratoria pendente.

Perché tale pronuncia avvenga, occorre che **ictu oculi sia evidente l'urgenza**, ad esempio perché il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirando (questione per lo più rilevabile d'ufficio), o perché una rilevante ipoteca si sta consolidando o altro, eventualità che non può che essere segnalata il ricorrente, naturalmente in via telematica poiché è inibito l'uso di qualsiasi cartaceo.

In assenza di tali elementi visibili, anche le prefallimentari saranno rinviate dopo il 22 marzo 2020 con una certa elasticità del differimento, essendo prevedibile che lo spazio dei rinvii debba essere mantenuto fluido nella entità e nei tempi, essendo sconsigliabile fare rinvii troppo corti che rischiano di essere reiterati più volte.

I giudici comunicheranno in via telematica tramite cancelleria o altro mezzo telematico reperito, i rinvii.

Analoga politica verrà adottata per la trattazione dei concordati ex 161 sesto comma, e per le udienze ai sensi degli artt. 162, 173, 179, 180.

Per le udienze che si devono celebrare, è ammesso che i difensori che lo ritengano depositino difese scritte comunicando che non intendono comparire ma si rimettono agli scritti, l'udienza deve però tenersi, nel caso di prefallimentare, se il fallendo non si costituisce, per consentirgli la difesa personale, a meno che non dichiari via mail di rimettersi o di rinunciarsi.

Visto che pertanto l'udienza non può essere trattata e che al giudice spetta soltanto di indicare la data del rinvio a dopo il 15 aprile 2020;

P.Q.M.

determina nel **10 giugno 2020 ore 9.30** la data in cui sarà tenuta l'udienza del 25.3.2020 già rinviata ex lege;

si comunichi a alle parti a cura della Cancelleria.

Si affigga alla porta dell'aula dove si sarebbe dovuta tenere l'udienza.

Si invita

il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler pubblicare sul sito web del Consiglio dell'ordine il presente provvedimento.

Lagonegro, 18/03/2020

Il giudice

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta





TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Ufficio del giudice delegato ai fallimenti

R.G.V.G. 7/2020

Oggetto: determinazione della prossima data in cui sarà tenuta l'udienza rinviata ex lege del periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020

Preso atto che, in forza dell'art. 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, rubricato come "Differimento urgente delle udienze", è stato disposto che "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";

Tenuto conto che ex art. 83 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 rubricato "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare" è stato disposto che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"

Visto che in data 24.3.2020 è fissata udienza nell'ambito della quale non sono previste cause escluse dal differimento ex lege;

lette la circolare adottata dalla sezione fallimentare del Tribunale di Lagonegro in data 11.3.2020, le cui previsioni si intendono anch'esse prorogate fino al 15.4.2020, per cui in tema di udienza prefallimentare dispone "considerata la disposizione in ordine alla creazione di un periodo cuscinetto, simile alla sospensione feriale estiva, che va dal giorno 9 marzo al 22.03.2020 compreso, di cui al primo comma del citato decreto n. 11, e la necessità di successiva riorganizzazione del lavoro prevista osserva che:

Parte della materia trattata dalla sezione, può rientrare nella eccezione disposta dall'art. 2 lettera g numero 1 del decreto: cioè in tutti quei procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e si tratta segnatamente delle istruttorie prefallimentari e delle conseguenti dichiarazioni di fallimento.

Si dà atto, tuttavia, che l'eccezione di cui alla lettera g n.1 si realizza solo quando la urgenza viene attestata, con decreto steso in calce al ricorso ex artt. 6 e 7 l.f. dal delegato del Presidente del Tribunale per i ricorsi nuovi, o dal giudice delegato in caso di procedura prefallimentare già pendente o dal presidente del collegio in caso di declaratoria pendente.

*Perché tale pronuncia avvenga, occorre che **ictu oculi sia evidente l'urgenza**, ad esempio perché il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirando (questione per lo*



più rilevabile d'ufficio), o perché una rilevante ipoteca si sta consolidando o altro, eventualità che non può che essere segnalata il ricorrente, naturalmente in via telematica poiché è inibito l'uso di qualsiasi cartaceo.

In assenza di tali elementi visibili, anche le prefallimentari saranno rinviate dopo il 22 marzo 2020 con una certa elasticità del differimento, essendo prevedibile che lo spazio dei rinvii debba essere mantenuto fluido nella entità e nei tempi, essendo sconsigliabile fare rinvii troppo corti che rischiano di essere reiterati più volte.

I giudici comunicheranno in via telematica tramite cancelleria o altro mezzo telematico reperito, i rinvii.

Analogia politica verrà adottata per la trattazione dei concordati ex 161 sesto comma, e per le udienze ai sensi degli artt. 162, 173, 179, 180.

Per le udienze che si devono celebrare, è ammesso che i difensori che lo ritengano depositino difese scritte comunicando che non intendono comparire ma si rimettono agli scritti, l'udienza deve però tenersi, nel caso di prefallimentare, se il fallendo non si costituisce, per consentirgli la difesa personale, a meno che non dichiarino via mail di rimettersi o di rinunciare.

Visto che pertanto l'udienza non può essere trattata e che al giudice spetta soltanto di indicare la data del rinvio a dopo il 15 aprile 2020;

P.Q.M.

determina nel **10 giugno 2020 ore 9.30** la data in cui sarà tenuta l'udienza del 24.3.2020 già rinviata ex lege;

si comunichi a alle parti a cura della Cancelleria.

Si affigga alla porta dell'aula dove si sarebbe dovuta tenere l'udienza.

Si invita

il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler pubblicare sul sito web del Consiglio dell'ordine il presente provvedimento.

Lagonegro, 18/03/2020

Il giudice

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta





TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Ufficio del giudice delegato ai fallimenti

R.G.V.G. 8/2020

Oggetto: determinazione della prossima data in cui sarà tenuta l'udienza rinviata ex lege del periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020

Preso atto che, in forza dell'art. 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, rubricato come "Differimento urgente delle udienze", è stato disposto che "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";

Tenuto conto che ex art. 83 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 rubricato "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare" è stato disposto che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"

Visto che in data 24.3.2020 è fissata udienza nell'ambito della quale non sono previste cause escluse dal differimento ex lege;

lette la circolare adottata dalla sezione fallimentare del Tribunale di Lagonero in data 11.3.2020, le cui previsioni si intendono anch'esse prorogate fino al 15.4.2020, per cui in tema di udienza prefallimentare dispone "considerata la disposizione in ordine alla creazione di un periodo cuscinetto, simile alla sospensione feriale estiva, che va dal giorno 9 marzo al 22.03.2020 compreso, di cui al primo comma del citato decreto n. 11, e la necessità di successiva riorganizzazione del lavoro prevista osserva che:

Parte della materia trattata dalla sezione, può rientrare nella eccezione disposta dall'art. 2 lettera g numero 1 del decreto: cioè in tutti quei procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e si tratta segnatamente delle istruttorie prefallimentari e delle conseguenti dichiarazioni di fallimento.

Si dà atto, tuttavia, che l'eccezione di cui alla lettera g n.1 si realizza solo quando la urgenza viene attestata, con decreto steso in calce al ricorso ex artt. 6 e 7 l.f. dal delegato del Presidente del Tribunale per i ricorsi nuovi, o dal giudice delegato in caso di procedura prefallimentare già pendente o dal presidente del collegio in caso di declaratoria pendente.

*Perché tale pronuncia avvenga, occorre che **ictu oculi sia evidente l'urgenza**, ad esempio perché il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirando (questione per lo*



più rilevabile d'ufficio), o perché una rilevante ipoteca si sta consolidando o altro, eventualità che non può che essere segnalata il ricorrente, naturalmente in via telematica poiché è inibito l'uso di qualsiasi cartaceo.

In assenza di tali elementi visibili, anche le prefallimentari saranno rinviate dopo il 22 marzo 2020 con una certa elasticità del differimento, essendo prevedibile che lo spazio dei rinvii debba essere mantenuto fluido nella entità e nei tempi, essendo sconsigliabile fare rinvii troppo corti che rischiano di essere reiterati più volte.

I giudici comunicheranno in via telematica tramite cancelleria o altro mezzo telematico reperito, i rinvii.

Analoga politica verrà adottata per la trattazione dei concordati ex 161 sesto comma, e per le udienze ai sensi degli artt. 162, 173, 179, 180.

Per le udienze che si devono celebrare, è ammesso che i difensori che lo ritengano depositino difese scritte comunicando che non intendono comparire ma si rimettono agli scritti, l'udienza deve però tenersi, nel caso di prefallimentare, se il fallendo non si costituisce, per consentirgli la difesa personale, a meno che non dichiari via mail di rimettersi o di rinunciare.

Visto che pertanto l'udienza non può essere trattata e che al giudice spetta soltanto di indicare la data del rinvio a dopo il 15 aprile 2020;

P.Q.M.

determina nel **10 giugno 2020 ore 9.30** la data in cui sarà tenuta l'udienza del 24.3.2020 già rinviata ex lege;

si comunichi a alle parti a cura della Cancelleria.

Si affigga alla porta dell'aula dove si sarebbe dovuta tenere l'udienza.

Si invita

il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler pubblicare sul sito web del Consiglio dell'ordine il presente provvedimento.

Lagonegro, 18/03/2020

Il giudice

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta





TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Ufficio del giudice delegato ai fallimenti

R.G.V.G. 9/2020

Oggetto: determinazione della prossima data in cui sarà tenuta l'udienza rinviata ex lege del [periodo dal 9 al 15 aprile 2020]

Preso atto che, in forza dell'art. 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, rubricato come "Differimento urgente delle udienze", è stato disposto che "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";

Tenuto conto che ex art. 83 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 rubricato "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare" è stato disposto che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"

Visto che in data 24.3.2020 è fissata udienza nell'ambito della quale non sono previste cause escluse dal differimento ex lege;

lette la circolare adottata dalla sezione fallimentare del Tribunale di Lagonegro in data 11.3.2020, le cui previsioni si intendono anch'esse prorogate fino al 15.4.2020, per cui in tema di udienza prefallimentare dispone "considerata la disposizione in ordine alla creazione di un periodo cuscinetto, simile alla sospensione feriale estiva, che va dal giorno 9 marzo al 22.03.2020 compreso, di cui al primo comma del citato decreto n. 11, e la necessità di successiva riorganizzazione del lavoro prevista osserva che:

Parte della materia trattata dalla sezione, può rientrare nella eccezione disposta dall'art. 2 lettera g numero 1 del decreto: cioè in tutti quei procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e si tratta segnatamente delle istruttorie prefallimentari e delle conseguenti dichiarazioni di fallimento.

Si dà atto, tuttavia, che l'eccezione di cui alla lettera g n.1 si realizza solo quando la urgenza viene attestata, con decreto steso in calce al ricorso ex artt. 6 e 7 l.f. dal delegato del Presidente del Tribunale per i ricorsi nuovi, o dal giudice delegato in caso di procedura prefallimentare già pendente o dal presidente del collegio in caso di declaratoria pendente.

*Perché tale pronuncia avvenga, occorre che **ictu oculi sia evidente l'urgenza**, ad esempio perché il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirando (questione per lo*



più rilevabile d'ufficio), o perché una rilevante ipoteca si sta consolidando o altro, eventualità che non può che essere segnalata il ricorrente, naturalmente in via telematica poiché è inibito l'uso di qualsiasi cartaeo.

In assenza di tali elementi visibili, anche le prefallimentari saranno rinviate dopo il 22 marzo 2020 con una certa elasticità del differimento, essendo prevedibile che lo spazio dei rinvii debba essere mantenuto fluido nella entità e nei tempi, essendo sconsigliabile fare rinvii troppo corti che rischiano di essere reiterati più volte.

I giudici comunicheranno in via telematica tramite cancelleria o altro mezzo telematico reperito, i rinvii.

Analogia politica verrà adottata per la trattazione dei concordati ex 161 sesto comma, e per le udienze ai sensi degli artt. 162, 173, 179, 180.

Per le udienze che si devono celebrare, è ammesso che i difensori che lo ritengano depositino difese scritte comunicando che non intendono comparire ma si rimettono agli scritti, l'udienza deve però tenersi, nel caso di prefallimentare, se il fallendo non si costituisce, per consentirgli la difesa personale, a meno che non dichiarino via mail di rimettersi o di rinunciare.

Visto che pertanto l'udienza non può essere trattata e che al giudice spetta soltanto di indicare la data del rinvio a dopo il 15 aprile 2020;

P.Q.M.

determina nel **10 giugno 2020 ore 9.30** la data in cui sarà tenuta l'udienza del 24.3.2020 già rinviata ex lege;

si comunichi a alle parti a cura della Cancelleria.

Si affigga alla porta dell'aula dove si sarebbe dovuta tenere l'udienza.

Si invita

il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler pubblicare sul sito web del Consiglio dell'ordine il presente provvedimento.

Lagonegro, 18/03/2020

Il giudice

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta





TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Ufficio del giudice delegato ai fallimenti

R.G.V.G. 10/2020

Oggetto: determinazione della prossima data in cui sarà tenuta l'udienza rinviata ex lege del periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020

Preso atto che, in forza dell'art. 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, rubricato come "Differimento urgente delle udienze", è stato disposto che "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";

Tenuto conto che ex art. 83 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 rubricato "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare" è stato disposto che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"

Visto che in data 1.4.2020 è fissata udienza nell'ambito della quale non sono previste cause escluse dal differimento ex lege;

lette la circolare adottata dalla sezione fallimentare del Tribunale di Lagonegro in data 11.3.2020, le cui previsioni si intendono anch'esse prorogate fino al 15.4.2020, per cui in tema di udienza prefallimentare dispone "considerata la disposizione in ordine alla creazione di un periodo cuscinetto, simile alla sospensione feriale estiva, che va dal giorno 9 marzo al 22.03.2020 compreso, di cui al primo comma del citato decreto n. 11, e la necessità di successiva riorganizzazione del lavoro prevista osserva che:

Parte della materia trattata dalla sezione, può rientrare nella eccezione disposta dall'art. 2 lettera g numero 1 del decreto: cioè in tutti quei procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e si tratta segnatamente delle istruttorie prefallimentari e delle conseguenti dichiarazioni di fallimento.

Si dà atto, tuttavia, che l'eccezione di cui alla lettera g n.1 si realizza solo quando la urgenza viene attestata, con decreto steso in calce al ricorso ex artt. 6 e 7 l.f. dal delegato del Presidente del Tribunale per i ricorsi nuovi, o dal giudice delegato in caso di procedura prefallimentare già pendente o dal presidente del collegio in caso di declaratoria pendente.

*Perché tale pronuncia avvenga, occorre che **ictu oculi sia evidente l'urgenza**, ad esempio perché il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirando (questione per lo*



più rilevabile d'ufficio), o perché una rilevante ipoteca si sta consolidando o altro, eventualità che non può che essere segnalata il ricorrente, naturalmente in via telematica poiché è inibito l'uso di qualsiasi cartaceo.

In assenza di tali elementi visibili, anche le prefallimentari saranno rinviate dopo il 22 marzo 2020 con una certa elasticità del differimento, essendo prevedibile che lo spazio dei rinvii debba essere mantenuto fluido nella entità e nei tempi, essendo sconsigliabile fare rinvii troppo corti che rischiano di essere reiterati più volte.

I giudici comunicheranno in via telematica tramite cancelleria o altro mezzo telematico reperito, i rinvii.

Analogia politica verrà adottata per la trattazione dei concordati ex 161 sesto comma, e per le udienze ai sensi degli artt. 162, 173, 179, 180.

Per le udienze che si devono celebrare, è ammesso che i difensori che lo ritengano depositino difese scritte comunicando che non intendono comparire ma si rimettono agli scritti, l'udienza deve però tenersi, nel caso di prefallimentare, se il fallendo non si costituisce, per consentirgli la difesa personale, a meno che non dichiari via mail di rimettersi o di rinunciarsi.

Visto che pertanto l'udienza non può essere trattata e che al giudice spetta soltanto di indicare la data del rinvio a dopo il 15 aprile 2020;

P.Q.M.

determina nel **10 giugno 2020 ore 9.30** la data in cui sarà tenuta l'udienza del 1.4.2020 già rinviata ex lege;

si comunichi a alle parti a cura della Cancelleria.

Si affigga alla porta dell'aula dove si sarebbe dovuta tenere l'udienza.

Si invita

il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler pubblicare sul sito web del Consiglio dell'ordine il presente provvedimento.

Lagonegro, 18/03/2020

Il giudice

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta





TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Ufficio del giudice delegato ai fallimenti

R.G.V.G. 3/2018

Oggetto: determinazione della prossima data in cui sarà tenuta l'udienza rinviata ex lege del periodo dal 9 al 22 marzo 2020

Preso atto che, in forza dell'art. 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, rubricato come "Differimento urgente delle udienze", è stato disposto che "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";

Visto che in data 17.3.2020 è fissata udienza nell'ambito della quale non sono previste cause escluse dal differimento ex lege;

Visto che pertanto l'udienza non può essere trattata e che al giudice spetta soltanto di indicare la data del rinvio a dopo il 22 marzo 2020;

P.Q.M.

determina nel 10 giugno 2020 ore 10.30 la data in cui sarà tenuta l'udienza del 17.3.2020 già rinviata ex lege;

si comunichi a alle parti a cura della Cancelleria.

Si affigga alla porta dell'aula dove si sarebbe dovuta tenere l'udienza.

Si invita

il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler pubblicare sul sito web del Consiglio dell'ordine il presente provvedimento.

Lagonegro, 11/03/2020

Il giudice

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta



TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Ufficio del giudice delegato ai fallimenti

R.G.V.G. 2/2019

Oggetto: determinazione della prossima data in cui sarà tenuta l'udienza rinviata ex lege del periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020

Preso atto che, in forza dell'art. 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, rubricato come "Differimento urgente delle udienze", è stato disposto che "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";

Tenuto conto che ex art. 83 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 rubricato "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare" è stato disposto che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"

Visto che in data 25.3.2020 è fissata udienza nell'ambito della quale non sono previste cause escluse dal differimento ex lege;

lette la circolare adottata dalla sezione fallimentare del Tribunale di Lagonegro in data 11.3.2020, le cui previsioni si intendono anch'esse prorogate fino al 15.4.2020 cui si rinvia per quello che riguarda l'attività endofallimentare ed il regime di rinvio per le aste senza incanto dinanzi al GD per le quali sarà onere del curatore depositare, una volta che la situazione di emergenza sarà rientrata, apposita istanza di vendita;

Visto che pertanto l'udienza non può essere trattata e che al giudice spetta soltanto di indicare la data del rinvio a dopo il 15 aprile 2020;

P.Q.M.

determina nel **10 giugno 2020 ore 11.30** la data in cui sarà tenuta l'udienza del 25.3.2020 già rinviata ex lege;

si comunichi a alle parti a cura della Cancelleria.

Si affigga alla porta dell'aula dove si sarebbe dovuta tenere l'udienza.

Si invita



il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler pubblicare sul sito web del Consiglio dell'ordine il presente provvedimento.

Lagonegro, 18/03/2020

Il giudice

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta





TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Ufficio del giudice delegato ai fallimenti

R.G.V.G. 18/2019

Oggetto: determinazione della prossima data in cui sarà tenuta l'udienza rinviata ex lege del periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020

Preso atto che, in forza dell'art. 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, rubricato come "Differimento urgente delle udienze", è stato disposto che "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";

Tenuto conto che ex art. 83 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 rubricato "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare" è stato disposto che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"

Visto che in data 25.3.2020 è fissata udienza nell'ambito della quale non sono previste cause escluse dal differimento ex lege;

lette la circolare adottata dalla sezione fallimentare del Tribunale di Lagonegro in data 11.3.2020, le cui previsioni si intendono anch'esse prorogate fino al 15.4.2020 cui si rinvia per quello che riguarda l'attività endofallimentare ed il regime di rinvio per le aste senza incanto dinanzi al GD per le quali sarà onere del curatore depositare, una volta che la situazione di emergenza sarà rientrata, apposita istanza di vendita;

Visto che pertanto l'udienza non può essere trattata e che al giudice spetta soltanto di indicare la data del rinvio a dopo il 15 aprile 2020;

P.Q.M.

determina nel **10 giugno 2020 ore 11.45** la data in cui sarà tenuta l'udienza del 25.3.2020 già rinviata ex lege;

si comunichi a alle parti a cura della Cancelleria.

Si affigga alla porta dell'aula dove si sarebbe dovuta tenere l'udienza.

Si invita



il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler pubblicare sul sito web del Consiglio dell'ordine il presente provvedimento.

Lagonegro, 18/03/2020

Il giudice

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta





TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Ufficio del giudice delegato ai fallimenti

R.G.V.G. 9/2017

Oggetto: determinazione della prossima data in cui sarà tenuta l'udienza rinviata ex lege del periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020

Preso atto che, in forza dell'art. 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, rubricato come "Differimento urgente delle udienze", è stato disposto che "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";

Tenuto conto che ex art. 83 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 rubricato "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare" è stato disposto che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"

Visto che in data 1.4.2020 è fissata udienza nell'ambito della quale non sono previste cause escluse dal differimento ex lege;

lette la circolare adottata dalla sezione fallimentare del Tribunale di Lagonegro in data 11.3.2020, le cui previsioni si intendono anch'esse prorogate fino al 15.4.2020 cui si rinvia per quello che riguarda l'attività endofallimentare ed il regime di rinvio per le aste senza incanto dinanzi al GD per le quali sarà onere del curatore depositare, una volta che la situazione di emergenza sarà rientrata, apposita istanza di vendita;

Visto che pertanto l'udienza non può essere trattata e che al giudice spetta soltanto di indicare la data del rinvio a dopo il 15 aprile 2020;

P.Q.M.

determina nel **10 giugno 2020 ore 12.00** la data in cui sarà tenuta l'udienza del 1.4.2020 già rinviata ex lege;

si comunichi a alle parti a cura della Cancelleria.

Si affigga alla porta dell'aula dove si sarebbe dovuta tenere l'udienza.

Si invita



il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler pubblicare sul sito web del Consiglio dell'ordine il presente provvedimento.

Lagonegro, 18/03/2020

Il giudice

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta





TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Ufficio del giudice delegato ai fallimenti

R.G.V.G. 20/2019

Oggetto: determinazione della prossima data in cui sarà tenuta l'udienza rinviata ex lege del periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020

Preso atto che, in forza dell'art. 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, rubricato come "Differimento urgente delle udienze", è stato disposto che "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";

Tenuto conto che ex art. 83 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 rubricato "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare" è stato disposto che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"

Visto che in data 25.3.2020 è fissata udienza nell'ambito della quale non sono previste cause escluse dal differimento ex lege;

lette la circolare adottata dalla sezione fallimentare del Tribunale di Lagonegro in data 11.3.2020, le cui previsioni si intendono anch'esse prorogate fino al 15.4.2020 cui si rinvia per quello che riguarda l'attività endofallimentare ed il regime di rinvio per le aste senza incanto dinanzi al GD per le quali sarà onere del curatore depositare, una volta che la situazione di emergenza sarà rientrata, apposita istanza di vendita;

Visto che pertanto l'udienza non può essere trattata e che al giudice spetta soltanto di indicare la data del rinvio a dopo il 15 aprile 2020;

P.Q.M.

determina nel **10 giugno 2020 ore 12.00** la data in cui sarà tenuta l'udienza del 25.3.2020 già rinviata ex lege;

si comunichi a alle parti a cura della Cancelleria.

Si affigga alla porta dell'aula dove si sarebbe dovuta tenere l'udienza.

Si invita



il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler pubblicare sul sito web del Consiglio dell'ordine il presente provvedimento.

Lagonegro, 18/03/2020

Il giudice

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta





TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Ufficio del giudice delegato ai fallimenti

R.G.V.G. 86/2019

Oggetto: determinazione della prossima data in cui sarà tenuta l'udienza rinviata ex lege del periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020

Preso atto che, in forza dell'art. 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, rubricato come "Differimento urgente delle udienze", è stato disposto che "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";

Tenuto conto che ex art. 83 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 rubricato "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare" è stato disposto che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"

Visto che in data 14.4.2020 è fissata udienza nell'ambito della quale non sono previste cause escluse dal differimento ex lege;

lette la circolare adottata dalla sezione fallimentare del Tribunale di Lagonegro in data 11.3.2020, le cui previsioni si intendono anch'esse prorogate fino al 15.4.2020, per cui in tema di udienza prefallimentare dispone "considerata la disposizione in ordine alla creazione di un periodo cuscinetto, simile alla sospensione feriale estiva, che va dal giorno 9 marzo al 22.03.2020 compreso, di cui al primo comma del citato decreto n. 11, e la necessità di successiva riorganizzazione del lavoro prevista osserva che:

Parte della materia trattata dalla sezione, può rientrare nella eccezione disposta dall'art. 2 lettera g numero 1 del decreto: cioè in tutti quei procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e si tratta segnatamente delle istruttorie prefallimentari e delle conseguenti dichiarazioni di fallimento.

Si dà atto, tuttavia, che l'eccezione di cui alla lettera g n.1 si realizza solo quando la urgenza viene attestata, con decreto steso in calce al ricorso ex artt. 6 e 7 l.f. dal delegato del Presidente del Tribunale per i ricorsi nuovi, o dal giudice delegato in caso di procedura prefallimentare già pendente o dal presidente del collegio in caso di declaratoria pendente.

*Perché tale pronuncia avvenga, occorre che **ictu oculi sia evidente l'urgenza**, ad esempio perché il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirando (questione per lo*



più rilevabile d'ufficio), o perché una rilevante ipoteca si sta consolidando o altro, eventualità che non può che essere segnalata il ricorrente, naturalmente in via telematica poiché è inibito l'uso di qualsiasi cartaceo.

In assenza di tali elementi visibili, anche le prefallimentari saranno rinviate dopo il 22 marzo 2020 con una certa elasticità del differimento, essendo prevedibile che lo spazio dei rinvii debba essere mantenuto fluido nella entità e nei tempi, essendo sconsigliabile fare rinvii troppo corti che rischiano di essere reiterati più volte.

I giudici comunicheranno in via telematica tramite cancelleria o altro mezzo telematico reperito, i rinvii.

Analogia politica verrà adottata per la trattazione dei concordati ex 161 sesto comma, e per le udienze ai sensi degli artt. 162, 173, 179, 180.

Per le udienze che si devono celebrare, è ammesso che i difensori che lo ritengano depositino difese scritte comunicando che non intendono comparire ma si rimettono agli scritti, l'udienza deve però tenersi, nel caso di prefallimentare, se il fallendo non si costituisce, per consentirgli la difesa personale, a meno che non dichiari via mail di rimettersi o di rinunciarsi.

Visto che pertanto l'udienza non può essere trattata e che al giudice spetta soltanto di indicare la data del rinvio a dopo il 15 aprile 2020;

P.Q.M.

determina nel **24 giugno 2020 ore 9.30** la data in cui sarà tenuta l'udienza del 14.4.2020 già rinviata ex lege;

si comunichi a alle parti a cura della Cancelleria.

Si affigga alla porta dell'aula dove si sarebbe dovuta tenere l'udienza.

Si invita

il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler pubblicare sul sito web del Consiglio dell'ordine il presente provvedimento.

Lagonegro, 18/03/2020

Il giudice

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta





TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Ufficio del giudice delegato ai fallimenti

R.G.V.G. 91/2019

*Oggetto: determinazione della prossima data in cui sarà tenuta l'udienza rinviata
ex lege del periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020*

Preso atto che, in forza dell'art. 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, rubricato come "Differimento urgente delle udienze", è stato disposto che "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";

Tenuto conto che ex art. 83 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 rubricato "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare" è stato disposto che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"

Visto che in data 14.4.2020 è fissata udienza nell'ambito della quale non sono previste cause escluse dal differimento ex lege;

lette la circolare adottata dalla sezione fallimentare del Tribunale di Lagonero in data 11.3.2020 per cui in tema di udienza prefallimentare dispone "considerata la disposizione in ordine alla creazione di un periodo cuscinetto, simile alla sospensione feriale estiva, che va dal giorno 9 marzo al 22.03.2020 compreso, di cui al primo comma del citato decreto n. 11, e la necessità di successiva riorganizzazione del lavoro prevista osserva che:

Parte della materia trattata dalla sezione, può rientrare nella eccezione disposta dall'art. 2 lettera g numero 1 del decreto: cioè in tutti quei procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e si tratta segnatamente delle istruttorie prefallimentari e delle conseguenti dichiarazioni di fallimento.

Si dà atto, tuttavia, che l'eccezione di cui alla lettera g n.1 si realizza solo quando la urgenza viene attestata, con decreto steso in calce al ricorso ex artt. 6 e 7 l.f. dal delegato del Presidente del Tribunale per i ricorsi nuovi, o dal giudice delegato in caso di procedura prefallimentare già pendente o dal presidente del collegio in caso di declaratoria pendente.

Perché tale pronuncia avvenga, occorre che ictu oculi sia evidente l'urgenza, ad esempio perché il periodo annuale dopo la cancellazione sta spirando (questione per lo più

rilevabile d'ufficio), o perché una rilevante ipoteca si sta consolidando o altro, eventualità che non può che essere segnalata il ricorrente, naturalmente in via telematica poiché è inibito l'uso di qualsiasi cartaceo.

In assenza di tali elementi visibili, anche le prefallimentari saranno rinviate dopo il 22 marzo 2020 con una certa elasticità del differimento, essendo prevedibile che lo spazio dei rinvii debba essere mantenuto fluido nella entità e nei tempi, essendo sconsigliabile fare rinvii troppo corti che rischiano di essere reiterati più volte.

I giudici comunicheranno in via telematica tramite cancelleria o altro mezzo telematico reperito, i rinvii.

Analogia politica verrà adottata per la trattazione dei concordati ex 161 sesto comma, e per le udienze ai sensi degli artt. 162, 173, 179, 180.

Per le udienze che si devono celebrare, è ammesso che i difensori che lo ritengano depositino difese scritte comunicando che non intendono comparire ma si rimettono agli scritti. L'udienza deve però tenersi, nel caso di prefallimentare, se il fallendo non si costituisce, per consentirgli la difesa personale, a meno che non dichiarino via mail di rimettersi o di rinunciare.

Visto che pertanto l'udienza non può essere trattata e che al giudice spetta soltanto di indicare la data del rinvio a dopo il 22 marzo 2020;

P.Q.M.

determina nel **24 giugno 2020 ore 9.30** la data in cui sarà tenuta l'udienza del 14.4.2020 già rinviata ex lege;

si comunichi a alle parti a cura della Cancelleria.

Si affigga alla porta dell'aula dove si sarebbe dovuta tenere l'udienza.

Si invita

il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler pubblicare sul sito web del Consiglio dell'ordine il presente provvedimento.

Lagonegro, 19/03/2020

Il giudice

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta



TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Ufficio del giudice delegato ai fallimenti

R.G.V.G. 22/2019

Oggetto: determinazione della prossima data in cui sarà tenuta l'udienza rinviata ex lege del periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020

Preso atto che, in forza dell'art. 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, rubricato come "Differimento urgente delle udienze", è stato disposto che "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";

Tenuto conto che ex art. 83 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 rubricato "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare" è stato disposto che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"

Visto che in data 7.4.2020 è fissata udienza nell'ambito della quale non sono previste cause escluse dal differimento ex lege;

lette la circolare adottata dalla sezione fallimentare del Tribunale di Lagonegro in data 11.3.2020, le cui previsioni si intendono anch'esse prorogate fino al 15.4.2020 cui si rinvia per quello che riguarda l'attività endofallimentare ed il regime di rinvio per le aste senza incanto dinanzi al GD per le quali sarà onere del curatore depositare, una volta che la situazione di emergenza sarà rientrata, apposita istanza di vendita;

Visto che pertanto l'udienza non può essere trattata e che al giudice spetta soltanto di indicare la data del rinvio a dopo il 15 aprile 2020;

P.Q.M.

Rinvia al **24.6.2020 ore 10.30** la data in cui sarà tenuta l'udienza del 7.4.2020 già rinviata ex lege;

si comunichi a alle parti a cura della Cancelleria.

Si affigga alla porta dell'aula dove si sarebbe dovuta tenere l'udienza.

Si invita



il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler pubblicare sul sito web del Consiglio dell'ordine il presente provvedimento.

Lagonegro, 18/03/2020

Il giudice

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta





TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Ufficio del giudice delegato ai fallimenti

R.G.V.G. 2/2020

Oggetto: determinazione della prossima data in cui sarà tenuta l'udienza rinviata ex lege del periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020

Preso atto che, in forza dell'art. 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, rubricato come "Differimento urgente delle udienze", è stato disposto che "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";

Tenuto conto che ex art. 83 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 rubricato "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare" è stato disposto che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"

Visto che in data 8.4.2020 è fissata udienza nell'ambito della quale non sono previste cause escluse dal differimento ex lege;

lette la circolare adottata dalla sezione fallimentare del Tribunale di Lagonegro in data 11.3.2020, le cui previsioni si intendono anch'esse prorogate fino al 15.4.2020 cui si rinvia per quello che riguarda l'attività endofallimentare ed il regime di rinvio per le aste senza incanto dinanzi al GD per le quali sarà onere del curatore depositare, una volta che la situazione di emergenza sarà rientrata, apposita istanza di vendita;

Visto che pertanto l'udienza non può essere trattata e che al giudice spetta soltanto di indicare la data del rinvio a dopo il 15 aprile 2020;

P.Q.M.

determina nel **24 giugno 2020 ore 11.00** la data in cui sarà tenuta l'udienza del 8.4.2020 già rinviata ex lege;

si comunichi a alle parti a cura della Cancelleria.

Si affigga alla porta dell'aula dove si sarebbe dovuta tenere l'udienza.

Si invita



il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler pubblicare sul sito web del Consiglio dell'ordine il presente provvedimento.

Lagonegro, 18/03/2020

Il giudice

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta





TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Ufficio del giudice delegato ai fallimenti

R.G.V.G. 2/2020

Oggetto: determinazione della prossima data in cui sarà tenuta l'udienza rinviata ex lege del periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020

Preso atto che, in forza dell'art. 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, rubricato come "Differimento urgente delle udienze", è stato disposto che "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";

Tenuto conto che ex art. 83 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 rubricato "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare" è stato disposto che "Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020"

Visto che in data 8.4.2020 è fissata udienza nell'ambito della quale non sono previste cause escluse dal differimento ex lege;

lette la circolare adottata dalla sezione fallimentare del Tribunale di Lagonegro in data 11.3.2020, le cui previsioni si intendono anch'esse prorogate fino al 15.4.2020 cui si rinvia per quello che riguarda l'attività endofallimentare ed il regime di rinvio per le aste senza incanto dinanzi al GD per le quali sarà onere del curatore depositare, una volta che la situazione di emergenza sarà rientrata, apposita istanza di vendita;

Visto che pertanto l'udienza non può essere trattata e che al giudice spetta soltanto di indicare la data del rinvio a dopo il 15 aprile 2020;

P.Q.M.

determina nel **24 giugno 2020 ore 11.00** la data in cui sarà tenuta l'udienza del 8.4.2020 già rinviata ex lege;

si comunichi a alle parti a cura della Cancelleria.

Si affigga alla porta dell'aula dove si sarebbe dovuta tenere l'udienza.

Si invita



il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler pubblicare sul sito web del Consiglio dell'ordine il presente provvedimento.

Lagonegro, 18/03/2020

Il giudice

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta





TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Ufficio del giudice delegato ai fallimenti

R.G.V.G. 1/2020

Oggetto: determinazione della prossima data in cui sarà tenuta l'udienza rinviata ex lege del periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020.

Preso atto che, in forza dell'art. 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, rubricato come "Differimento urgente delle udienze", è stato disposto che "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";

letto il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 col quale veniva disposta la proroga della sospensione fino all'11 maggio 2020;

Visto che in data 22.4.2020 è fissata udienza nell'ambito della quale non sono previste cause escluse dal differimento ex lege;

Visto che pertanto l'udienza non può essere trattata e che al giudice spetta soltanto di indicare la data del rinvio a dopo l'11 maggio 2020;

P.Q.M.

determina nel **24.6.2020 ore 11.30** la data in cui sarà tenuta l'udienza del già rinviata ex lege;

si comunichi a alle parti a cura della Cancelleria.

Si affigga alla porta dell'aula dove si sarebbe dovuta tenere l'udienza.

Si invita

il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler pubblicare sul sito web del Consiglio dell'ordine il presente provvedimento.

Lagonero, 15/04/2020

Il giudice

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta



TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Ufficio del giudice delegato ai fallimenti

R.G.V.G. 12/2018

Oggetto: determinazione della prossima data in cui sarà tenuta l'udienza rinviata ex lege del periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020

Preso atto che, in forza dell'art. 1 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, rubricato come "Differimento urgente delle udienze", è stato disposto che "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020";

letto il DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 col quale veniva disposta la proroga della sospensione fino all'11 maggio 2020;

Visto che in data 22.4.2020 è fissata udienza nell'ambito della quale non sono previste cause escluse dal differimento ex lege;

Visto che pertanto l'udienza non può essere trattata e che al giudice spetta soltanto di indicare la data del rinvio a dopo l'11 maggio 2020;

P.Q.M.

determina nel 15.9.2020 ore 10.30 la data in cui sarà tenuta l'udienza del 22.4.2020 già rinviata ex lege;

si comunichi a alle parti a cura della Cancelleria.

Si affigga alla porta dell'aula dove si sarebbe dovuta tenere l'udienza.

Si invita

il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler pubblicare sul sito web del Consiglio dell'ordine il presente provvedimento.

Lagonegro, 15/04/2020

Il giudice

Dott.ssa Giuliana Santa Trotta



TRIBUNALE DI LAGONEGRO
UFFICIO FALLIMENTARE

N.R.Fall. 9/2019

Il G.D., dott.ssa Giuliana Santa Trotta;

letta l'istanza del curatore in ordine alle domande tardive pervenute:

FISSA

per l'esame delle stesse e delle eventuali ulteriori nelle more depositate
l'udienza del **23/09/2020 ore 10.00**

Manda al curatore per gli adempimenti di legge.

Lagonegro, 02/04/2020

Il giudice del.
dott.ssa Giuliana Santa Trotta